

Determinazione n. 1/2023 del 09/01/2023

Oggetto: Nomina della Commissione elettorale per le elezioni dei Coordinatori locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura ai sensi degli articoli 19 e 21 dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica".

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ed, in particolare gli articoli 4, 5 e 6, 22 e seguenti;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, numero 59 che disciplina la "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*", e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" (INAF);

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1 del predetto Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, il quale definisce lo "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" (INAF) come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici ed astrofisici...*";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*", e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "*Riordino degli Enti in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "*Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione*";

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato emanato, tra gli altri, anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che disciplina gli "*obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni*" e l'esercizio del "*diritto di accesso civico*";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di "*Riorganizzazione delle*

amministrazioni pubbliche", le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"*;

VISTI il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il *"Codice della Amministrazione Digitale"*, e il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene *"Modifiche ed integrazioni al Codice della amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 13 settembre 2016, numero 214, e, in particolare, gli articoli 17, 40, 40 bis e 44, comma 1-bis;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, emanato in *"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e, in particolare, gli articoli 31, 32 e 33;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124"*;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo innanzi richiamato, il quale dispone, che *"...gli Statuti fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attività..."*;

VISTO il *"Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"* approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 29 aprile 2021, numero 21 e, in particolare, l'articolo 21, comma 2 *"Composizione e durata del mandato del Consigli di Struttura"*;

VISTO il *"Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica"*, predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTO il *"Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"*, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23/2015 dell'11 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 253 del 30 ottobre 2015, entrato in vigore il 1° novembre 2015 e successivamente modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2021 del 25 febbraio 2021;

VISTO lo *"Statuto"* dello *"Istituto Nazionale di Astrofisica"*, definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul sito web Istituzionale il 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e successivamente modificato ed integrato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2021, numero 21;

VISTO, in particolare, l'articolo 19 *"Consiglio di Struttura"* il quale dispone che:

1) *Il Consiglio di Struttura è l'organismo collegiale con funzioni consultive, propositive e di supporto alle attività del Direttore che ne indice periodicamente le riunioni almeno tre volte l'anno. Il Consiglio di Struttura si esprime in merito alle richieste formulate dal Direttore nell'ambito della preparazione del Piano Triennale delle attività e in merito alla distribuzione delle risorse interne.*

2) *Il Consiglio di Struttura è composto dal Direttore, dal personale individuato come coordinatore locale dei raggruppamenti scientifici, da almeno un rappresentante del personale tecnico/amministrativo e da eventuali membri aggiuntivi, secondo quanto stabilito dal Direttore, tenuto conto delle dimensioni della Struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate.*

3) *Il mandato del Consiglio di Struttura coincide con quello del Direttore.*

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 86/2022 che ha approvato la proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto dell'Ente come di seguito riportata:

“Articolo 19 Consiglio di Struttura

1) Il Consiglio di Struttura è l'organismo collegiale con funzioni consultive, propositive e di supporto alle attività del Direttore che ne indice periodicamente le riunioni almeno tre volte l'anno. Il Consiglio di Struttura si esprime in merito alle richieste formulate dal Direttore nell'ambito della preparazione del Piano Triennale delle attività e in merito alla distribuzione delle risorse interne.

2) Il Consiglio di Struttura è composto:

a) dal Direttore;

b) dai rappresentanti del personale individuati come Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali, designati elettivamente;

c) da altri due membri, di cui almeno un rappresentante del personale tecnico/amministrativo, designati elettivamente;

d) da eventuali, ulteriori membri aggiuntivi, nella misura massima di due, che vengono designati dal Direttore, tenuto conto delle dimensioni della Struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate.

3) L'elettorato attivo e passivo, le modalità di designazione e la durata del mandato dei membri del Consiglio di Struttura di cui alle precedenti lettere b) e c) saranno definiti dai rispettivi Regolamenti Elettorali.

4) La durata del mandato dei membri aggiuntivi di cui alla precedente lettera d) coincide con quella del Direttore”.

VISTO altresì l'articolo 21, del predetto Statuto il quale prevede la costituzione dei “Raggruppamenti e Comitati Scientifici Nazionali” stabilendo che:

1) I Raggruppamenti Scientifici Nazionali costituiscono l'ambito scientifico che offre al personale di ricerca l'opportunità di presentare, discutere e condividere le attività di ricerca, i progetti e le istanze di interesse per l'Ente e le proposte di utilizzo scientifico/tecnologico delle grandi infrastrutture.

2) I Raggruppamenti Scientifici Nazionali sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Scientifico.

3) Ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali affersisce il personale di ricerca dell'Ente e il personale di ricerca universitario o di altri enti di ricerca associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione, secondo quanto previsto dalle procedure di associatura.

4) Per ogni Struttura è eletta, secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale, una figura di coordinatore locale per ognuno dei Raggruppamenti Scientifici di rilevanza per la Struttura.

5) Ciascun Raggruppamento Scientifico Nazionale si dota di un Comitato composto dai Coordinatori Locali.

6) Il Presidente di ciascun Raggruppamento Scientifico Nazionale è eletto dal corrispondente Comitato secondo le modalità definite nel Regolamento elettorale.

7) I componenti dei Comitati restano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

8) Le riunioni dei Comitati di norma sono convocate dai Presidenti dei Comitati stessi. Sono inoltre convocate ogni qualvolta il Presidente dell'Ente lo richieda ovvero su richiesta di almeno il 40% dei Coordinatori Locali.

9) I Comitati sono organismi consultivi del Consiglio di Amministrazione.

10) I Comitati si riuniscono almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per elaborare:

a) pareri e valutazioni sulle prospettive di impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità riguardo a tutte le proposte di ricerca;

b) verifiche periodiche sull'impatto e sull'interesse scientifico e tecnologico della comunità riguardo alle attività e ai progetti in corso nell'Ente.

11) I Presidenti dei Comitati trasmettono al Presidente e al Consiglio di Amministrazione le loro relazioni.

12) I Comitati Scientifici Nazionali si confrontano con la Direzione Scientifica e le sue Unità per discutere i programmi di sviluppo delle grandi infrastrutture e dei grandi progetti.

VISTO il Decreto del Presidente Prof. Nicolò D'Amico dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" numero 56/2018 del 22 ottobre 2018 con il quale il Dott. Enzo Brocato è stato nominato *Direttore* dello "Osservatorio Astronomico d' Abruzzo", con effetto dal 01 novembre 2018, e per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione numero 286 del 26 ottobre 2018, a firma del Direttore Generale Dott. Gaetano Telesio dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", con la quale è stato conferito al Dott. Enzo Brocato l'incarico di *Direttore* dello "Osservatorio Astronomico d' Abruzzo", con effetto dal 01 novembre 2018, e per la durata di tre anni;

VISTA la Determina n. 147 del 25 ottobre 2021 con cui il Direttore Generale dell'INAF ha prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine di durata dell'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astronomico d' Abruzzo" conferito con la Determina Direttoriale del 26 ottobre 2018, numero 286, al Dott. Enzo BROCATO;

VISTA la Determina numero 177/21 del 30 dicembre 2021 con cui il Direttore Generale dell'INAF ha conferito al Dottore Enzo Brocato l'incarico di Direttore dello "Osservatorio Astronomico d' Abruzzo", a decorrere dal 1 gennaio 2022 e per la durata di un triennio";

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2019, numero 32, con la quale, ai sensi del citato articolo 21 dello Statuto, è stato approvato il "Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei coordinatori locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 71/2019 "Disciplina transitoria per la costituzione dei Consigli di Struttura";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109/2022 del 30 novembre 2022 "Approvazione del "Regolamento che disciplina le elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura";

VISTA la nota del 14 dicembre 2022 protocollo 18301, del Dott. Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale, avente ad oggetto "Indizione delle elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura ai sensi degli articoli 19 e 21 dello Statuto dello Istituto Nazionale di Astrofisica" che, d'intesa con la Direzione Scientifica, indice le elezioni nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2023;

VISTA la nota del 19 dicembre 2022 protocollo 18539 del Dott. Filippo Maria ZERBI, nella sua qualità di Direttore Scientifico, avente ad oggetto "Elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali: individuazioni delle Sedi elettorali", che individua i seguenti "Raggruppamenti Scientifici Nazionali" per l'Osservatorio Astronomico d' Abruzzo:

- RSN2 "Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare"
- RSN5 "Tecnologie avanzate e strumentazione"

VISTO il "Regolamento che disciplina le elezioni delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura" approvato con la predetta Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109/2022 del 30 novembre 2022 ed entrato in vigore il 1 dicembre 2022;

VISTO, in particolare, l'articolo 1 che dispone:

"1. Il Consiglio di Struttura è composto:

- a) dal Direttore;
- b) dai rappresentanti del personale individuati come Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali (RSN), designati elettivamente;

- c) da altri due membri, di cui almeno un rappresentante del personale tecnico/amministrativo, designati elettivamente;
- d) da eventuali, ulteriori membri aggiuntivi, nella misura massima di due, che vengono designati dal Direttore, tenuto conto delle dimensioni della Struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate.
2. Al fine di semplificare le procedure per il rinnovo delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura, le elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei rappresentanti di cui alla lettera c) del comma precedente verranno svolte contestualmente.”

VISTO altresì l'articolo 3 che definisce i soggetti titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo ai fini delle elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e, in particolare, prevede che:

“1. Ai fini delle elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali, sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo:

a) i dipendenti in servizio con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e con inquadramento nei profili di ricercatore e di tecnologo (livelli professionali compresi tra il primo e il terzo), che, alla data di indizione delle elezioni:

- appartengano ai ruoli dell'Ente;
- abbiano una afferenza primaria al Raggruppamento per il quale è indetta l'elezione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 del presente regolamento;
- afferiscano alla Struttura di Ricerca o alla Sede nella quale è indetta l'elezione, fermo restando che è possibile afferire provvisoriamente a una Struttura o a una Sede diversa da quella abituale per i soli fini elettorali, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.

b) il personale associato, in servizio attivo presso altri Enti o Università, che, ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto dell'Ente, sia titolare di un incarico di ricerca presso la Struttura di Ricerca o la Sede nella quale è indetta l'elezione e che abbia optato per il Raggruppamento Scientifico Nazionale per il quale è indetta l'elezione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2 del presente Regolamento.

2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali saranno collocati in quiescenza durante il periodo di espletamento dell'incarico e i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, qualora il termine di durata del contratto dovesse scadere prima del termine di durata dell'incarico.”;

VISTO inoltre l'articolo 6 che definisce come di seguito i titolari del diritto di elettorato attivo e passivo ai fini delle elezioni dei rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura:

“Ai fini delle elezioni dei rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura sono titolari del diritto all'elettorato attivo e passivo:

a) i dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato e con inquadramento nei profili di funzionario, collaboratore e operatore (livelli professionali compresi tra il quarto e l'ottavo), che, alla data di indizione delle elezioni, siano in servizio di ruolo presso una Struttura di Ricerca;

b) i dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato e con inquadramento nei profili di ricercatore o tecnologo (livelli professionali compresi tra il primo e il terzo), che, alla data di indizione delle elezioni:

- appartengano ai ruoli dell'Ente;
- non abbiano espresso alcuna afferenza ai Raggruppamenti Scientifici Nazionali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2 del presente Regolamento, oppure non afferiscano, per i soli fini elettorali, a una Struttura o Sede diversa da quella abituale, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del presente Regolamento.

2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro i quali saranno collocati in quiescenza durante il periodo di espletamento dell'incarico.”

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto Regolamento, il Direttore di Struttura:

a) provvede alla elaborazione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, con il supporto dei Sistemi Informativi dell'Ente;

- b) nomina i componenti della Commissione Elettorale, fermo restando che deve essere istituita una sola Commissione Elettorale per ogni Struttura di Ricerca e una Commissione Elettorale per l'Amministrazione Centrale, indipendentemente dal numero di rappresentanti locali da eleggere;
- c) emana ogni altra direttiva necessaria per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

VISTE le liste trasmesse dal Servizio Informatico per il Digitale in data 22 dicembre 2022, dell'elettorato attivo e passivo relative allo "Osservatorio Astronomico d'Abruzzo" suddivise per ciascun RSN e l'elenco del personale che parteciperà alla elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Struttura;

CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 5, del predetto Regolamento prevede che gli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera a), siano pubblicati sul sito della Struttura almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni;

VISTO l'articolo 9 che prevede che:

"1. La Commissione Elettorale è costituita presso ogni Struttura di Ricerca o Sede interessata dalla procedura elettorale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario.

2. Per ciascuna Commissione Elettorale è designato un componente supplente.

3. I componenti della Commissione Elettorale sono scelti fra il personale dipendente della Struttura o della Sede interessata ed il personale associato titolare di incarico di ricerca afferente alla Struttura o alla Sede nella quale sono indette le elezioni.

4. Nel caso in cui un componente effettivo della Commissione Elettorale non possa espletare l'incarico, per giustificate ragioni, deve darne immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale che provvede a convocare il componente supplente.

5. Qualora anche il componente supplente fosse impossibilitato ad espletare l'incarico, per giustificate ragioni, dandone immediata comunicazione scritta al Presidente della Commissione Elettorale, il Direttore di Struttura, qualora si tratti di Struttura di Ricerca, ovvero il Direttore Generale, qualora si tratti della Amministrazione Centrale, nomina due nuovi componenti della Commissione Elettorale, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

6. Tutti gli atti di cui al presente articolo devono essere allegati al verbale di cui all'articolo 10, comma 3, del presente Regolamento."

VISTI altresì gli articoli 10 e 11 che definiscono i compiti della Commissione elettorale e, in particolare:

"Articolo 10

1. Il Presidente della Commissione Elettorale convoca con comunicazione scritta i componenti della Commissione per l'espletamento delle operazioni elettorali e per tutti gli adempimenti ad esse connessi e conseguenti.

2. Per la validità delle riunioni della Commissione Elettorale è richiesta la presenza di tutti i componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti.

3. Di ogni operazione o decisione della Commissione Elettorale è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e, nell'ultimo foglio, firmato, per esteso, da tutti i componenti della Commissione.

4. La Commissione stabilisce le modalità di svolgimento della procedura elettorale, garantendo a tutti i soggetti titolari dell'elettorato attivo la possibilità di esprimere in modo anonimo la loro preferenza.

[...]
9. Almeno due giorni prima di quello fissato per le elezioni, il Direttore di Struttura, qualora si tratti di Struttura di Ricerca, o il Direttore Generale, qualora si tratti della Amministrazione Centrale, provvede ad inviare al Presidente della Commissione Elettorale le liste elettorali definitive."

"Articolo 11

1. Entro tre giorni dal termine della procedura elettorale, la Commissione Elettorale provvede ad inviare al Direttore di Struttura, qualora si tratti di Struttura di Ricerca, o al Direttore Generale, qualora si tratti della Amministrazione Centrale, i risultati delle elezioni.

[...]"

RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina della Commissione elettorale;

ACQUISITA per le vie brevi a disponibilità a far parte della Commissione elettorale dei seguenti dipendenti in servizio presso l'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo: Dott. Michele CANTIELLO, Dott. Matteo CANZARI, Dott.ssa Sabrina CIPRIETTI e Dott.ssa Anna Marina PIERSIMONI;

DETERMINA

Articolo 1. La Commissione elettorale per le elezioni dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei rappresentanti del personale nei Consigli di Struttura ai sensi degli articoli 19 e 21 dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" è composta da:

Dott.ssa Anna Marina PIERSIMONI	con funzioni di Presidente
Dott. Matteo CANZARI	Componente
Dott.ssa Sabrina CIPRIETTI	con funzioni di Segretario
Dott. Michele CANTIELLO	Supplente

Articolo 2. Il Presidente della Commissione Elettorale convoca con comunicazione scritta i componenti della Commissione per l'espletamento delle operazioni elettorali e per tutti gli adempimenti ad esse connessi e conseguenti.

Entro tre giorni dal termine della procedura elettorale, la Commissione Elettorale provvede ad inviare al Direttore di Struttura, qualora si tratti di Struttura di Ricerca i risultati delle elezioni.

Articolo 3. Costituiscono parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

- "Elettorato attivo e passivo per l'elezione dei Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali"
- "Elettorato attivo e passivo per l'elezione di due rappresentanti del personale nel Consiglio di Struttura"

Articolo 4. Avverso la mancata o inesatta inclusione negli elenchi degli aventi diritto al voto gli interessati possono presentare reclamo scritto al Direttore di Struttura, che deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli stessi.

Entro i due giorni successivi alla scadenza indicata nel comma precedente, il Direttore di Struttura decide in via definitiva sui reclami proposti, disponendo le eventuali modifiche e/o rettifiche.

L'esito del reclamo è formalmente comunicato ai diretti interessati.

Articolo 5. La Commissione elettorale svolge le proprie attività in ottemperanza al "Regolamento che disciplina le elezioni delle rappresentanze del personale nei Consigli di Struttura" approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 109/2022, del 30 novembre 2022.

Articolo 6. La presente Determina sarà diffusa a tutto il personale dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo a mezzo posta elettronica e sarà pubblicata sul sito web istituzionale almeno 10 giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

Il Direttore
Dott. Enzo Brocato